



## **Ordinanza Sindacale** **n. 17 del 12/08/2021**

**OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per la tutela della salute pubblica - ulteriori misure in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid 19 a seguito dell'ulteriore significativa recrudescenza dei contagi**

### **IL SINDACO**

#### **PREMESSO CHE**

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità già in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID – 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo 2020 è stato definito il suo carattere di pandemia;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 luglio 2021 ha deliberato e prorogato lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 31 dicembre 2021;

#### **VISTI:**

- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

**VISTO** in ultimo il Decreto Legge n°105/2021 pubblicato nella gazzetta ufficiale del 23 luglio 2021 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche";

**RICHIAMATA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in zona bianca", con la quale viene disposto che *"...cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi*

*all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario”;*

**VISTA** la comunicazione dell'ATS – Dipartimento di Prevenzione zona Sud Sardegna del 29 luglio 2021 prot. n°2021/0245060 relativa al tasso di incidenza dei casi positivi per 100.000 abitanti calcolato sugli ultimi 7 giorni nella comunità di Sinnai, risultante pari a 239,86, ovvero ben oltre il valore di 150 ogni 100.000 abitanti definito come criterio di incidenza da tenere in considerazione per la diffusione locale ad alto rischio del SARS-CoV-2, dal D.L. 23 luglio 2021 n. 105;

**PRESO ATTO CHE** con propria ordinanza n. 14 del 29/07/2021 si è provveduto ad adottare provvedimenti per limitare l'evoluzione della situazione epidemiologica dalla data del **30 luglio 2021** e fino al **15 agosto 2021** compresi, salvo ulteriori o successivi provvedimenti;

**CONSTATATO** per che nell'ultima settimana si è verificata una ulteriore significativa recrudescenza dei contagi nella comunità Sinnaese che ha coinvolto, in prevalenza, la fascia d'età compresa tra i 15 e 29 anni;

**RITENUTO** necessario, in virtù del persistente numero elevato di contagi nel territorio comunale, prorogare le misure restrittive imposte con la sopraccitata ordinanza, incidendo sui fattori che possono generare pericolosi fenomeni di assembramento, in considerazione della maggiore incidenza dei contagi nella fascia giovanile della popolazione;

**VISTO** inoltre il decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”* il quale, tra l'altro, subordina anche la partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, i musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, al possesso della certificazione verde COVID-19 (green pass);

**CONSIDERATA**, pertanto, la necessità di richiamare la pubblica attenzione al doveroso rispetto delle disposizioni sopra richiamate nonché alla valorizzazione dello strumento del green pass, al fine di consentire la progressiva ripresa economica sociale nel rispetto della tutela sanitaria dell'intera Comunità;

**VISTO** l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria, competenza in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**VISTO** l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, ad adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

Per tutto quanto richiamato in premessa che qui si intende riportato quale parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento

### **ORDINA**

1. Di prorogare il termine di efficacia dell'ordinanza sindacale n.14 del 29/07/2021 fino al 22 agosto 2021, fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio comunale, **con le seguenti integrazioni**, pertanto dalla data odierna e sino al 22 agosto 2022:

2. dalle ore **22,00** e fino alle ore **6,00**:
  - a. è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale e pubblico esercizio (market, enoteche, *bar, pizzerie, ristoranti e circoli privati*);
  - b. è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, parchi comunali, **giardini, litorali e spiagge**, salvo quanto previsto alla successiva lettera c);
  - c. ai bar, pizzerie, ristoranti e circoli privati, la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli sia in ambiente chiuso che all'aperto;
  - d. sono comunque vietati affollamenti o assembramenti **negli spazi aperti al pubblico quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, strade, parchi, piazze, giardini, litorali e spiagge** ed in tutti i luoghi aperti al pubblico;
  - e. sono vietati momenti conviviali con consumazione di cibi e bevande presso i parchi e aree aperte al pubblico.
3. Vi è l'obbligo continuativo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli in maniera corretta coprendo naso e bocca all'interno dei locali, e, all'aperto, nelle circostanze di impossibilità a rispettare il distanziamento sociale;
4. Sono sospesi, **24 ore su 24**, sull'intero territorio comunale:
  - a. ogni attività di spettacolo ed intrattenimento musicale, danzante, culturale, teatrale e sportivo svolto in luoghi chiusi e all'aperto, compreso l'intrattenimento musicale nei locali di somministrazione di alimenti e bevande, **ad eccezione delle attività i cui accessi sono controllati tramite green pass**;
  - b. i tornei sportivi di qualsiasi genere;
5. le attività dei campi estivi per i bambini e di baby parking e asilo nido, potranno proseguire solo a condizione che siano garantite, integralmente, le prescrizioni di distanziamento sia all'aperto che nei locali interni, prevedendo la costante sanificazione degli spazi e degli arredi;
6. **in spiaggia deve assicurato un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggi) in modo da garantire la superficie di almeno 10 metri quadri per ogni ombrellone.**

#### **DISPONE**

che in base a quanto previsto dall'art. 8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazioni sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

## AVVERTE

che a seguito del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, e ss.mm.ii., ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 3000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa.

## DEMANDA

Al Comando Polizia Locale di Sinnai e a tutte le Forze dell'Ordine il controllo di ottemperanza al presente provvedimento.

## INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto di Cagliari, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ed entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Sinnai.

## DISPONE

che copia del presente provvedimento venga pubblicata sul sito web del Comune di Sinnai al fine di darne la massima diffusione e trasmessa a:

- Sig. Prefetto di Cagliari;
- Comando Stazione Carabinieri di Sinnai e Maracalagonis;
- Al Comando Polizia Locale sede;
- All'ATS Sardegna – Dipartimento di prevenzione Sud Sardegna;
- All'Agenzia "Forestas" - Sinnai;
- Al Corpo Forestale Regione Sardegna.

**IL SINDACO**

Tarcisio Anedda

